

Per gli istituti tecnici e le scuole tecniche i regolamenti 19 settembre, 24 novembre 1860 e 14 agosto 1864;

Per le scuole primarie il regolamento 15 settembre 1860:

Per l'istruzione normale, e specialmente per la collazione delle patenti d'idoneità agli aspiranti maestri ed alle aspiranti maestre, furono pubblicati i regolamenti 24 giugno 1860 e 9 novembre 1861.

L'istruzione elementare è dichiarata gratuita: sono parimente gratuite le scuole tecniche.

Gli alunni dei licei, dei ginnasii e degli istituti tecnici debbono pagare i seguenti diritti:

	Licei	Ginnasii	Istituti tecnici
Diritto dell'esame d'ammissione	15	5	10
Diritto dell'esame di licenza	30	15	20
Diritto dell'iscrizione annua	30	15	15

Tutti gli stabilimenti scolastici dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica, eccettuati gli istituti tecnici, che con regio decreto 28 novembre 1861 furono posti sotto il governo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Le autorità centrali preposte al governo dell'istruzione sono:

Il Ministro, il Consiglio superiore d'istruzione pubblica, gli Ispettori generali.

Le autorità locali sono:

Il Consiglio provinciale per le scuole,

Il regio Provveditore agli studi,

Il regio Ispettore per gli studi primari della provincia,

Gli Ispettori di circondario.

Alla immediata direzione dei licei e degli istituti tecnici sono deputati i Presidi, ed al governo dei ginnasii e delle scuole tecniche i Direttori.

Le scuole elementari sono dirette dai Municipii per mezzo di Commissioni d'ispezione o di Soprintendenti.